

### **Sunto del ricorso**

Con ricorso notificato in data 29/11/2021 e depositato in data 28/12/2021 il ricorrente ha agito per l'annullamento: dei Decreti Dirigenziali n. M\_D GMIL REG2021 0415479 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare in data 21/09/2021 e n. M\_D GMIL REG2021 0422490 del 24/09/2021, con i quali sono state approvate le graduatorie finali di merito del concorso interno straordinario, per titoli, per il reclutamento a nomina diretta di 30 Marescialli dell'Esercito, riservato al personale appartenente al ruolo dei Sergenti e al ruolo dei Volontari in servizio permanente dell'Esercito (indetto con Decreto Dirigenziale n. M\_D GMIL REG2020 0480569 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 10/12/2020) limitatamente alla professione sanitaria di Infermiere; del Bando indetto con Decreto Dirigenziale n. M\_D GMIL REG2020 0480569 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 10/12/2020, limitatamente alla parte in cui l'art. 9 rimandando all'Allegato E, lettera A, paragrafo 1 limita "ad un massimo di 12 punti" il punteggio relativo all'anzianità di servizio, al paragrafo 4 indica l'attribuzione di uno specifico punteggio per aver partecipato a missioni in particolari e specifici teatri operativi "a decorrere dalla data di immissione in servizio permanente" e al paragrafo 7 riconosce uno specifico punteggio per le ricompense conseguite a "a decorrere dalla data di immissione nel servizio permanente"; di tutti i verbali della Commissione, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti nonostante la rituale istanza di accesso spiegata, nonché della determinazione dirigenziale n. M\_D GMIL REG2021 0028089 del 22/01/2021 con la quale è stata nominata la Commissione valutatrice; della nota di riscontro all'istanza di accesso agli atti del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare n. M\_D GMIL REG2021 0485719 del 03/11/2021 nella parte in cui viola il diritto del ricorrente ad accedere agli atti degli altri candidati; di qualsiasi ulteriore atto prodromico, connesso, successivo, o comunque connesso, ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente.

Con Decreto Dirigenziale n. M\_D GMIL REG2020 0480569 del 10/12/2020, infatti, il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ha indetto concorsi interni straordinari, per titoli, per il reclutamento dei Marescialli nelle

*Avv. Lorena Finis*

*Telefono e fax n. 011/19708719*

*Indirizzo pec: lorenafinis@pec.ordineavvocatitorino.it*

*Via Pianezza n. 21/4 - 10149 Torino*

diverse Forze Armate e per diverse figure professionali in ambito sanitario.

Nell'esposizione dei fatti del ricorso introduttivo è sinteticamente esposta la carriera del ricorrente, svolta per quasi 20 anni in ambito sanitario dell'Esercito.

Il ricorrente che, nello specifico, partecipava al concorso interno straordinario, per titoli, per il reclutamento a nomina diretta di 30 Marescialli dell'Esercito, per l'attribuzione dei quindici posti destinati al personale in possesso della laurea in infermieristica dalla pubblicazione della graduatoria finale apprendeva di essere dichiarato idoneo ma non vincitore rilevando la presenza di idonei vincitori non in possesso dei titoli richiesti a pena di esclusione per la partecipazione dall'art. 2 del bando (laurea in infermieristica e abilitazione all'esercizio della professione di infermiere professionale) a cui veniva erroneamente attribuita la qualifica di infermiere.

A fronte dell'evidente incongruenza inficiante la graduatoria di merito finale, il ricorrente esercitava diritto di accesso agli atti afferenti gli altri candidati con punteggio superiore ma, nonostante la motivata richiesta, il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare non dava accoglimento all'istanza presentata.

Si riportano qui di seguito in sintesi i motivi del ricorso, tralasciando quelli relativi al diritto di accesso agli atti, essendosi la relativa fase processuale conclusa con il riconoscimento del diritto di accedervi e l'ordine di deposito della documentazione da parte dell'Amministrazione resistente.

- ***Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1, 2 e 6 del Decreto Dirigenziale n. M\_D GMIL REG2020 0480569 del 10/12/2020 e del Provvedimento del Comando Logistico dell'Esercito- Stato Maggiore n. M\_D E25200 REG2020 0015649 del 22/04/2020 e n. M\_D E24363 REG2020 0030830 del 18/04/2020. Mancata esclusione dei candidati non in possesso di tutti i titoli richiesti dal bando e/o erronea valutazione dei titoli previsti dal bando.***

Richiamando quanto previsto dal bando, per concorrere all'attribuzione dei 15 posti previsti dall'art. 1, lettera a, occorre possedere la laurea in infermieristica (art. 2, comma 1, lettera c), dimostrare l'abilitazione all'esercizio della professione di infermiere (art. 2, comma 1, lettera c) e i requisiti prescritti per la partecipazione al

*Avv. Lorena Finis*

*Telefono e fax n. 011/19708719*

*Indirizzo pec: lorenafinis@pec.ordineavvocatitorino.it*

*Via Pianezza n. 21/4 - 10149 Torino*

concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande ed essere mantenuti fino all'ammissione al corso di formazione eventualmente previsto dalla specifica Forza Armata, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata.

Infatti, nell'ambito del concorso *de quo* ciascuna Commissione interna nominata a tal fine, a fronte del ricevimento della domanda del proprio personale di voler ricoprire uno dei posti riservati agli Infermieri professionali, secondo quanto descritto dal bando, avrebbe dovuto, tra l'altro, verificare:

- 1) se il titolo allegato alla domanda corrisponde alla Laurea in Infermieristica conseguita entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande
- 2) se il candidato risulta effettivamente abilitato all'esercizio della professione di Infermiere con iscrizione avvenuta entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande poiché, preme rammentare che così come previsto dal D.lgs. n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni soltanto la laurea in Infermieristica unitamente al superamento di un esame di Stato e all'iscrizione all'ordine professionale, abilita all'esercizio della professione di infermiere.

A ciò si aggiunga che il suddetto obbligo di iscrizione all'albo FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche) è stato disposto con provvedimento del Comando Logistico dell'Esercito-Stato Maggiore n. M\_D E25200 REG2020 0015649 del 22/04/2020 e n. M\_D E24363 REG2020 0030830 del 18/04/2020.

Considerato che risulta pacifico come occorra il possesso congiunto di entrambi i titoli e che non vi sia indicazione alcuna per considerare validi eventuali titoli equiparati si rileva, pertanto, l'irregolarità dell'operato sia dei Reparti di appartenenza che della Commissione valutatrice che non escludendo i candidati privi del possesso congiunto della laurea in infermieristica e dell'abilitazione all'esercizio della professione di infermiere, non ha consentito all'odierno ricorrente di collocarsi tra i vincitori del concorso dando origine ad una graduatoria errata.

- ***Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e trasparenza. Eccesso di potere per disparità di trattamento, per arbitrarietà e per irragionevolezza dell'operato della Commissione.***

Si evidenziano, come già diffusamente argomentato nel ricorso, molte irregolarità

*Avv. Lorena Finis*

*Telefono e fax n. 011/19708719*

*Indirizzo pec: lorenafinis@pec.ordineavvocatitorino.it*

*Via Pianezza n. 21/4 - 10149 Torino*

nell'operato della Commissione.

Non solo, fin da subito, la Commissione ha più volte manifestato il malfunzionamento di un "foglio excel per il calcolo dei vari titoli dei concorrenti" e ha riscontrato diversi errori di calcolo, che hanno portato la stessa ad eseguire la correzione manuale, ma da quanto emerge dai verbali, non può certamente passare inosservato il fatto che la documentazione di alcuni candidati sia pervenuta a distanza di molti giorni dal termine di scadenza del bando e che la Commissione abbia atteso addirittura oltre.

Nella specie, le incongruenze nel processo di attribuzione dei punteggi che si evincono dall'analisi dei suddetti verbali attribuibili all'operato della Commissione valutatrice sono molteplici arrivando addirittura a sostanzarsi nel riconoscimento del punteggio massimo ad un candidato senza aver contezza dell'effettivo periodo di servizio prestato dallo stesso, ma solo in virtù del luogo in cui il servizio veniva svolto.

Emerge chiaramente come debba essere censurato l'operato della Commissione valutatrice, la quale ha agito arbitrariamente ed in totale spregio alle disposizioni normative. Infatti ancora oggi non è dato sapersi quanti altri concorrenti posizionatisi in graduatoria ingiustamente in posizione superiore rispetto al ricorrente siano stati dichiarati idonei e vincitori con la qualifica di infermiere senza averne titolo.

- ***Eccesso di potere per irrazionalità, ingiustizia e manifesta disparità di trattamento. Violazione dell'art. 1 della l. n. 241/90 e dell'art. 97 della Costituzione. Illogicità manifesta.***

Da ultimo, il ricorrente vuole portare all'attenzione le modalità di valutazione dei titoli di merito così come indicate nell'Allegato E del bando di concorso.

Nello specifico, la lettera A, paragrafo 1, pur riconoscendo 2,5 punti per ogni anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi completati nel ruolo di appartenenza limita "ad un massimo di 12 punti" il punteggio attribuibile all'anzianità di servizio. Ciò risulta fortemente penalizzante, in quanto, secondo un rapido calcolo, nel concreto "ridimensiona" la carriera svolta a meno di cinque anni effettivi, nonché discriminatorio, in quanto paradossalmente attribuisce lo stesso punteggio del ricorrente che ha maturato quasi 15 anni di anzianità a candidati che presentano soltanto 5 anni di anzianità di servizio.

*Avv. Lorena Finis*

*Telefono e fax n. 011/19708719*

*Indirizzo pec: lorenafinis@pec.ordineavvocatitorino.it*

*Via Pianezza n. 21/4 - 10149 Torino*

Tutto ciò non può dirsi certamente rispondente alle logiche del concorso interno straordinario il quale viene largamente utilizzato per consentire non l'accesso di nuovo personale nella pubblica amministrazione, bensì la progressione in carriera di coloro che già sono dipendenti della stessa e che hanno maturato una certa professionalità al suo interno proprio grazie alla prolungata attività di servizio espletata.

Allo stesso modo anche le disposizioni che prevedono l'attribuzione di uno specifico punteggio per aver partecipato a missioni in particolari e specifici teatri operativi e per le ricompense appaiono del tutto contraddittorie poiché, in maniera del tutto incomprensibile, non vi è un criterio temporale univoco adottato dall'Amministrazione nell'ambito della valutazione dei titoli di merito: alcuni vengono riconosciuti solo a far data dall'immissione in ruolo e spesso limitandoli ad un punteggio massimo, altri non prevedono limiti temporali, mentre altri ancora, ancor più sorprendentemente vengono valutati solo con riferimento agli ultimi tre anni come nel caso della documentazione caratteristica.

È evidente che la mancanza di un criterio univoco che non permette di adottare un metro uniforme di valutazione delle domande presentate e di premiare i più meritevoli si pone a vantaggio di taluni e a discapito di altri generando una disparità di trattamento inaccettabile, così come in concreto si è verificato nel caso del ricorrente il cui punteggio totale attribuitogli non rispecchia assolutamente né l'effettiva carriera né l'attività di servizio prestata nell'ambito della Forza Armata cui lo stesso appartiene.

In conclusione, l'illegittimità della graduatoria finale, unitamente ai provvedimenti presupposti, connessi e/o comunque consequenziali adottati dall'Amministrazione, che ammettendo erroneamente dei candidati privi dei titoli di partecipazione richiesti, poi dichiarati vincitori e non valutando correttamente i titoli posseduti dal ricorrente, ha ingiustamente impedito al ricorrente di collocarsi nella graduatoria dei vincitori e ritardato l'acquisizione del grado superiore di Maresciallo.

In base ai motivi esplicitati innanzi si riportano qui di seguito le conclusioni contenute nel ricorso introduttivo.

**In via istruttoria:** disporre l'acquisizione di tutti gli atti del concorso ex art. 116 c.p.a. poiché il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

*Avv. Lorena Finis*

*Telefono e fax n. 011/19708719*

*Indirizzo pec: lorenafinis@pec.ordineavvocatitorino.it*

*Via Pianezza n. 21/4 - 10149 Torino*

ha solo in parte evaso l'istanza d'accesso agli atti e ciò al fine di ottenere l'ostensione degli atti espressamente richiesti ossia dei:

- a) moduli relativi all'attestazione dei requisiti di partecipazione e alle schede di sintesi, con allegati documenti e titoli oggetto di valutazione, dei candidati posizionati in graduatoria con la qualifica di Infermiere che precedono il ricorrente;
- b) verbali completi della Commissione esaminatrice - senza oscuramenti - ed ulteriore documentazione prodotta agli stessi allegata.

**Nel merito:** accogliere il presente ricorso e per l'effetto

- annullare la graduatoria finale di merito limitatamente alla professione sanitaria di Infermiere approvata con i Decreti Dirigenziali n. M\_D GMIL REG2021 0415479 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare in data 21/09/2021 e n. M\_D GMIL REG2021 0422490 del 24/09/2021 nonché, nei limiti dell'interesse del ricorrente, gli atti impugnati in epigrafe

- condannare l'Amministrazione al rimborso delle quote di iscrizione all'Ordine degli Infermieri professionali nonché al risarcimento di tutti i danni derivanti dal diniego illegittimo dell'accesso agli atti amministrativi del concorso, dalla mancata promozione e dalla perdita di *chance* patiti dal ricorrente a causa del ritardato avanzamento di carriera.

Con vittoria di spese ed onorari oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

**Estremi della decisione**

Ordinanza n. 05464/2025 REG. PROV. COLL. pubblicata in data 17/03/2025 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, N.R.G. 13842/2021.

**Indicazione nominativa di tutti i soggetti collocati nella finale graduatoria di merito limitatamente alla professione sanitaria di infermiere (Controinteressati)**

Scelzo Filippo, De Nicolò Michele, Rega Stefano, Compagnucci Gianluca, Leotta

*Avv. Lorena Finis*

*Telefono e fax n. 011/19708719*

*Indirizzo pec: lorenafinis@pec.ordineavvocatitorino.it*

*Via Pianezza n. 21/4 - 10149 Torino*

Davide, Guarriello Rocco, D'Angelo Enzo, Abate Mariagrazia, Montaruli Giuseppe, Midei Marco, Franculli Raffaele, Suriano Riccardo, Miscio Marialucia, Stella Chiara, Pacini Paolo, Giallatini Marco, Spadafora Marisa, De Luca Ivan, Pitanza Antonella, Cefariello Marco, Iapadre Daniele, Magaddino Giovanni, Masci Davide, Manfredi Gaetano, Grassano Raffaella, Napoli Nicola, Marchisella Michele, Petta Paola, Orciuolo Alessia e Rappazzo Federico Carmelo.

Torino, lì 10/04/2025

Avv. Lorena Finis